

N. 2470

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PEDRIZZI e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 1997

Norme per l’aggancio automatico delle pensioni
alle retribuzioni dei lavoratori in servizio

ONOREVOLI SENATORI. - La presentazione di questo disegno di legge non ha certo la presunzione di tentare di risolvere o di porre mano al riordino del groviglio della riforma della normativa del sistema pensionistico, tuttavia ci sembra doveroso - ed è con questo spirito che abbiamo inteso affrontare il problema - fissare alcuni principi fondamentali che, sebbene siano stati affermati e confermati più volte in diverse ed autorevoli sedi giurisprudenziali, tuttavia non hanno ancora trovato alcun riscontro legislativo.

Il principio fondamentale dal quale partiamo è quello secondo il quale la «pensione» deve essere intesa come «retribuzione differita»: tanto è stato affermato dalla Corte costituzionale che ho ha ribadito con la sentenza n. 1 del 1991.

Questo significa che così come le retribuzioni vengono via via aggiornate all'andamento dei prezzi al consumo, all'inflazione ed agli altri parametri in base ai quali vengono aumentate nel tempo, altrettanto deve essere riconosciuto alle pensioni i cui importi non possono restare congelati ed immobili su cifre che non corrispondono più alle necessità del costo della vita.

Il problema è tristemente sentito da moltissimi pensionati italiani che sulle loro spalle sono incappati nelle cosiddette «pensioni d'annata»: un meccanismo perverso (che ha avuto inizio durante gli anni '70) che ha prodotto ingiuste sperequazioni tra pensioni con pari anzianità di servizio e di

grado. Il Parlamento, infatti, è intervenuto più di una volta - con provvedimenti *ad hoc* e quindi limitati nel tempo - per aggiornare, di tanto in tanto, le pensioni alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ma il problema è rimasto comunque insoluto perchè non è mai stato elaborato e fissato alcun meccanismo automatico di aggancio alla dinamica delle retribuzioni corrisposte al personale in servizio, sebbene sia al Senato che alla Camera siano stati approvati più volte degli ordini del giorno che impegnavano il Governo a predisporre strumenti idonei per la necessaria perequazione dei trattamenti pensionistici del personale civile e militare dello Stato.

La presente iniziativa vuole quindi porre rimedio ad un vuoto legislativo che si protrae da troppo tempo, dando il dovuto riconoscimento legislativo al pensionato che non può essere discriminato dal lavoratore in attività stabilendo che, così come accade per la retribuzione del lavoratore, anche la pensione (che come già si è detto deve considerarsi retribuzione differita) va aggiornata agli aumenti che si verificano col passare del tempo.

La certezza che il Parlamento non vorrà ulteriormente ritardare ed ancor meno disconoscere il diritto dei pensionati, così come sancito dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, ci fa augurare - per il disegno di legge che ora presentiamo - un *iter* legislativo spedito, senza frapposizioni di inutili tempi tecnici.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. A far data dal 1° gennaio 1998 le pensioni ordinarie, privilegiate e di reversibilità, di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, sono rivalutate ed agganciate alla dinamica retributiva del personale in attività di servizio, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. Dal 1° gennaio 1998 tutti i miglioramenti economici attribuiti al personale in attività sono estesi automaticamente ai trattamenti pensionistici con le stesse percentuali e decorrenze fissate per il personale in attività.

Art. 2.

1. Le pensioni attribuite ai lavoratori che abbiano cessato il servizio fino alla data del 31 dicembre 1997 sono riliquidate alla data 1° gennaio 1998, sulla base delle retribuzioni di attività, a parità di qualifica, livello, grado di anzianità, comprensive di ogni altro assegno di indennità pensionabile in essere alla stessa data.

Art. 3.

1. Al fine di assicurare i benefici di cui alla presente legge, a far data dal 1° gennaio 1998 è estesa al personale di cui trattasi, comunque in quiescenza, la trattenuta in conto entrata Tesoro con quota percentuale pari al 50 per cento della trattenuta applicata al personale in attività.

2. Gli aumenti di cui alla presente legge corrisposti alle pensioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono a carico dei fondi e delle casse pensioni interessate.

Art. 4.

1. Le Direzioni generali dei Ministeri emettono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti di concessione dei benefici di cui all'articolo 1.

2. Le direzioni provinciali del Tesoro che hanno in carico le rispettive partite sono tenute a riliquidare gli aventi diritto entro tre mesi dalla ricezione del decreto individuale emanato ai sensi del comma 1 e possono liquidare eventuali arretrati anche con la corresponsione di buoni poliennali del Tesoro.

Art. 5.

1. All'onere finanziario derivante dalla applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione della presente legge, contabilizzando anche il virtuale onere a carico dello Stato quale datore di lavoro ed i fondi GESCAL accumulati in conto Tesoro.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.